

CI SONO POSTI DAL SAPORE IRRESISTIBILE.

NORME E TRIBUTI

Lunedì 15 Ottobre 2012

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com

LE GUIDE DEL GASTRONAUTA: TUTTO IL MEGLIO DELL'ITALIA DA GUSTARE, SELEZIONATO DA DAVIDE PAOLINI.

OGNI SABATO IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI



LA GUIDA PRATICA
Tutti i test per prepararsi al concorso nella scuola
pagine 7-12

SEMPLIFICAZIONI
Le proposte per un fisco meno complicato
pagine 2 e 3

L'ONERE DELLA PROVA
Cambio di rotta sulle frodi Iva
pagina 5

Obblighi fiscali. L'intermediario o il Caf possono certificare il versamento delle ritenute e dell'Iva relative ad appaltatore e subappaltatore

Appalti solidali, professionisti in guardia

Nella circolare 40/E niente modello standard di asseverazione né chiarimenti sui rischi

TROPPIA BUROCRAZIA

Un onere «scaricato» sul sistema produttivo

di **Raffaello Lupi**

Un altro caso di esternalizzazione dei controlli da parte di un fisco che teme di decidere. Le indagini sulla regolarità dei versamenti da parte dei subappaltatori confermano che la macchina fiscale è «trasferita» all'esterno: alle organizzazioni, siano esse aziende private o enti pubblici. A costoro l'amministrazione finanziaria chiede non solo di tassare, o segnalare, consumatori collaboratori, risparmiatori e azionisti, ma anche di controllarne gli adempimenti.

Gli ingranni sembrano spesso paralizzanti da un più generale appiattimento sulla legislazione. Ciò alimenta il desiderio di copertura e una preoccupazione di legalità che appanna quelle di opportunità ed efficienza operativa. Così si ha come l'impressione che gli uffici temano di valutare, di decidere, e quindi delegano queste scelte alle aziende e ai professionisti.

Per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali l'accertamento è a prima vista facile, anche se il cliente deve «incrociare» le proprie informazioni sul personale utilizzato dall'appaltatore con le cifre dei versamenti. Si tratterà in buona sostanza di verificare che il fornitore abbia versato ritenute almeno coerenti col personale di cui il cliente ha contezza.

L'obiettivo della normativa è evitare una riduzione fatta in casa del cuneo fiscale, semplicemente immettendo il personale in scatole vuote che non versano le ritenute e contributivi. La normativa più recente si spinge oltre ed estende gli obblighi di controllo all'Iva, dove manca invece un importo preciso da versare, perché la posizione Iva del fornitore dipende da una serie di variabili ignorate dal cliente, soprattutto per quanto riguarda gli importi a credito.

Per questo è stato sempre difficile contrastare le frodi casalinghe imponendo al cliente di controllare il pagamento dell'Iva da parte del fornitore. Quest'ultimo infatti non ha un debito specifico (come invece per le ritenute) di cui il cliente possa appurare il pagamento. Non basta qui l'esibizione della ricevuta ma occorre una sorta di «piccola revisione contabile»: un'ispezione della contabilità del fornitore, da cui risulti a prima vista la regolarità delle procedure di liquidazione dell'imposta.

Qui entra in gioco un professionista esterno, che non deve però spingersi nel merito della documentazione di eventuali crediti Iva esibiti dal fornitore, ma deve constatare la regolarità formale della relativa documentazione, al limite la sua credibilità esteriore. Lo scopo è sempre quello di escludere tendenzialmente un'evasione da riscossione. Ma questa valutazione responsabilizzante di credibilità comporta un altro dei costi fiscali impropri dell'esternalizzazione della tassazione in capo alle organizzazioni aziendali.

PAGINA A CURA DI **Alessandro Rota Porta**

La nuova disciplina sulla responsabilità fiscale «solidale» tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, prevista dal Dl 83/2012, chiama in causa non soltanto i soggetti della «catena» (committente, appaltatore e subappaltatore), ma anche i professionisti e i Caf che li assistono.

Come talvolta accade, anche con riferimento alla verifica degli adempimenti in materia tributaria prevista dal Dl 83/2012, il legislatore «scarica» agli operatori in materia lavoristica e fiscale la responsabilità di attestare la regolarità degli stessi. Infatti, secondo quanto previsto dalla norma e in parte chiarito dalla circolare delle Entrate 40 dell'8 ottobre 2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 9 ottobre), oltre alla soluzione «fai da te», gli appaltatori e i subappaltatori potranno rivolgersi ai professionisti abilitati per richiedere l'asseverazione dell'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, utile a dimostrare il regolare versamento dell'Iva e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (Irppe e addizionali regionali e comunali), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.

Il rilascio dell'attestazione

La circolare delle Entrate non illustra, però, le conseguenze che si potrebbero verificare se l'attestazione rilasciata dovesse risultare non corretta: in particolare, non spiega in quali rischi potrebbe incorrere il professionista.

Peraltro, non essendo stata fissata una validità dell'asseverazione, questi dovrà prestare

LA PAROLA CHIAVE

Responsabilità solidale

È il particolare regime giuridico per cui i soggetti coinvolti in un appalto-subappalto sono chiamati a rispondere in solido per gli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto. È una responsabilità oggettiva, che scatta indipendentemente dalla colpevolezza o meno del soggetto obbligato in solido. Se uno dei soggetti non rispetta gli obblighi, gli altri saranno tenuti a regolarizzare gli adempimenti, salvo particolari esimenti

molta attenzione alle tempistiche del rilascio, eventualmente indicando che il controllo comprende i versamenti effettuati fino a una certa data: in caso contrario, il rischio è quello di produrre una dichiarazione non allineata.

Sarebbe stata comunque auspicabile l'adozione di una modulistica standard da adottare sia in caso di asseverazione, sia in caso di dichiarazione sostitutiva, così da garantire una maggiore chiarezza.

La verifica dei dati

Il professionista, se non già in possesso dei dati necessari, potrebbe chiedere al cliente l'elenco dei lavoratori adibiti all'appalto-subappalto e delle relative buste paga, per verificare la rispondenza delle ritenute operate rispetto a quelle versate con il modello F24.

Questo aspetto si rivela molto complicato, soprattutto nel caso di imprese di dimensioni elevate e con diversi contratti di appalto-subappalto in atto: in queste ipotesi, solo un controllo capillare (su tutto il complesso aziendale) può garantire - per esclusione - che siano stati assolti anche gli obblighi riferiti al contratto in questione.

Un altro aspetto dai contorni ancora nebulosi riguarda proprio quale tipologia di controllo sia chiamato a svolgere l'intermediario: in caso contrario, difficilmente quest'ultimo si sentirà di rilasciare un'asseverazione di regolarità. A meno che non disponga di una conoscenza approfondita della situazione del cliente.

Dal tenore della circolare emerge altresì che il contenuto dell'attestazione deve comprendere anche i riferimenti inerenti l'Iva e le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non versate, perché ad esempio l'obbligo di versamento non è mai sorto (reverse charge) o perché il tributo è stato compensato.

Infine, rimane da chiarire se nel controllo dei versamenti debbano essere comprese anche le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali - ad esempio - quelle operate sui compensi di eventuali lavoratori parasubordinati impiegati nelle prestazioni in appalto-subappalto.

Poiché, come è stato anche chiarito dalla circolare del Lavoro n. 5/2011, questi soggetti possono godere delle tutele derivanti dalla solidarietà, è possibile che vi rientrino anche le ritenute sui relativi compensi.

APPROFONDIMENTO ONLINE

La circolare 40/E/2012
www.ilssole24ore.com/norme

Il meccanismo



In quali casi si applica la responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore

- L'APPLICAZIONE**
 - La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (prevista dall'articolo 35, comma 28, del Dl 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012) si applica nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai contribuenti Ires indicati dagli articoli 73 e 74 del Tuir (società, enti commerciali e non, e così via)
 - Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006)
- GLI ONERI**
 - L'appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve verificare che siano stati correttamente effettuati gli adempimenti per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dallo stesso subappaltatore. Per farlo, deve acquisire la documentazione idonea prevista dalla circolare delle Entrate n. 40 del 2012. Non ci sono limiti temporali per il regime di solidarietà, salvo la prescrizione ordinaria. Il pagamento può essere sospeso fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore
 - Il committente deve controllare gli adempimenti fiscali eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori
- GLI EFFETTI**
 - In caso di mancata verifica, scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l'appaltatore risponde in solido, nel limite dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche all'appaltatore
 - Per il committente che omette di verificare la correttezza degli adempimenti, scatta la sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro
- I DOCUMENTI**
 - Per provare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, si può ricorrere all'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi rilasciata con l'asseverazione di un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista) o di un responsabile Caf imprese
 - Si può provare la regolarità dei versamenti fiscali anche presentando una dichiarazione sostitutiva che indichi il periodo in cui l'Iva per i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell'Iva per cassa o il reverse charge; il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate (o compensate parzialmente o totalmente); gli estremi del modello F24 relativo agli importi; l'affermazione che gli oneri includono quelli riferiti al contratto d'appalto-subappalto
- I PUNTI CRITICI**
 - Nel meccanismo della solidarietà dovrebbero rientrare anche le «forniture» (articolo 35, comma 28-ter, decreto legge 223/2006)
 - La circolare dell'agenzia delle Entrate 40/2012 include anche il committente nel regime di responsabilità solidale, contrariamente a quanto prevede la norma, che lo assoggetta solo alle sanzioni
 - La circolare 40/2012 non chiarisce quale sorte debbano seguire i pagamenti delle prestazioni di appalto avvenuti tra il 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore del sistema previdente, disposto dal decreto legge sulle semplificazioni fiscali) e l'11 agosto 2012 (giorno antecedente l'entrata in vigore dell'attuale regime di responsabilità)
 - È dubbia l'attrazione delle ritenute sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (come i compensi dei lavoratori a progetto occupati nell'ambito dell'appalto o del subappalto) nel vincolo solidaristico

Sul lavoro

Vincolo esteso alla regolarità di buste paga e contributi

Il regime di responsabilità solidale non opera solo con riferimento agli adempimenti di natura fiscale ma comprende anche quelli riferiti a retribuzione, contribuzione e premi assicurativi, escludendo, invece, qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. L'intervento più recente sul campo è arrivato con la riforma del lavoro, che ha innovato l'articolo 29 della legge Biagi: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. Su questo punto è intervenuta anche la circolare Inail n. 54 dello scorso 11 ottobre. La legge 92/2012 ha peraltro disposto che i Ccnl possano individuare particolari metodologie di controllo della regolarità degli appalti, tali da tutelare i committenti.

Si realizzano quindi due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell'appalto: la prima riguarda le retribuzioni, la seconda si riferisce invece al campo previdenziale e assistenziale. Chi appalta deve quindi rispettare gli obblighi di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore. Si tratta di una tutela onnicomprensiva e tra le pretese esigibili rientrano anche il Tfr e l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati al recupero degli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. Come chiarito dalla circolare del Lavoro n. 5/2011, al di là dei termini della solidarietà, resta comunque ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

LE OFFERTE ONLINE

www.ilssole24ore.com/guide/guideplu

Le Guide+

Il vademecum per i bonus fiscali sui lavori in casa

Online c'è la Guida+ «Ristrutturare casa con lo sconto del 50%» che fornisce un quadro completo sui lavori ammessi, sulle procedure da seguire e sugli adempimenti da rispettare. Per godere della detrazione, mai così alta in precedenza, c'è tempo fino al 30 giugno 2013. Chi ha intenzione di servirsene deve quindi affrettarsi a decidere cosa vuole fare, chiedere le autorizzazioni edilizie - se necessarie - e contattare le imprese. La Guida+ elenca nel dettaglio tutti i soggetti ammessi al beneficio, le opere realizzabili, l'acquisto diretto dei materiali, i titoli abilitativi necessari, le procedure, la documentazione, l'obbligo di pagamento con bonifico, i contenuti delle fatture e l'Iva in edilizia.



Online a 7 euro

I temi della settimana

Avanzo di amministrazione	16
Avviso di accertamento	4
Conferenza dei servizi	13
Controlli interni	15
Corte di giustizia	5
Decreto legge sviluppo	14
Detrazione Iva	5
Durata delle verifiche	4
Equa ripartizione	14
Fatture soggettivamente inesistenti	5
Iva	5
Legge Pinto	14
Organismo di vigilanza	6
Reati tributari	6
Responsabilità da 231	6
Responsabilità fiscale	1
Ritenute	1
Segretari	15
Società non operative	4
Sportello unico per l'edilizia	13
Subappaltatore	1

Gli altri adempimenti. Sanzione da 5mila a 200mila euro

Il committente paga se omette il controllo

La circolare delle Entrate 40/2012 non ha risolto la totalità dei dubbi sul tema della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva (dettata dal Dl 223/06, articolo 35, comma 28, come riscritto dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012) ma ha offerto un primo importante chiarimento: i nuovi obblighi operano solo per contratti di appalto-subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e in relazione ai pagamenti dei corrispettivi effettuati dall'11 ottobre scorso.

La materia è complessa, non solo per la mancanza di un Codice che raccolga tutte le norme, ma anche per le modifiche che, nel 2012, hanno interessato il quadro legislativo. Peraltro, le conseguenze per gli «attori» del contratto di appalto possono essere molto pesanti, sia per il coinvolgimento nel meccanismo solidaristico, sia per le sanzioni previste.

Il Dl sulle semplificazioni fiscali, varato a marzo (Dl 16/2012, comma 5-bis dell'articolo 2) aveva disposto la responsabilità solidale tra i soggetti della filiera dell'appalto

per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva riferite all'appalto, nel limite di due anni dalla cessazione dell'appalto stesso.

Il regime della solidarietà tracciato da questa disposizione sarebbe scattato se il soggetto coinvolto non avesse dimostrato di aver messo in atto tutte le cautele possibili: era una formulazione talmente ampia e priva di parametri di riferimento da non lasciare - in pratica - alcun «paracadute» per salvarsi dalle nuove regole sulla solidarietà (in vigore, peraltro, dal 29 aprile all'11 agosto 2012).

Nel sistema in vigore oggi, dopo le modifiche del Dl 83/2012, sebbene il campo di applicazione sia lo stesso, ci sono due diversi livelli di coinvolgimento per i soggetti interessati nell'appalto, a cui corrispondono specifici oneri amministrativi.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'am-

bito dell'appalto. Nell'attuale versione della norma, la solidarietà non è più limitata a una scadenza temporale ma alla prescrizione ordinaria riferita alle ritenute in questione.

Il committente invece, pur non essendo chiamato a rispondere dei mancati versamenti all'erario da parte dei soggetti della filiera, è obbligato a una stringente azione di controllo sulla regolarità degli stessi che - in caso di mancata attuazione - può comportare una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.

Infine, la circolare 40/2012 sembra estendere la responsabilità anche al committente, fattispecie che la norma non prevede.

www.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

24ORE BUSINESS SCHOOL
Milano

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Direzione e Strategia d'Impresa

7ª EDIZIONE
MILANO, dal 22 NOVEMBRE 2012

13 mesi / 3 gg al mese
in aula & distance learning

Sono aperte le selezioni
Programma e modalità di ammissioni www.formazione.ilssole24ore.com/bs

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 Ore Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 31
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 bis
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008